



**“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

**DISEGNO DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 291 del 27/03/2023**

---

**Disegno di Legge "Indennita' di residenza in favore delle farmacie rurali"**

---

*Firmato da:*

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO che**

- a. con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 di approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULLS) sono stati definiti i criteri per l'istituzione di farmacie rurali, tenendo conto della popolazione, della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, nonché di altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla localizzazione delle farmacie, nonché all'ampiezza del territorio servito;
- b. l'art. 115 del menzionato Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULLS) stabilisce i criteri da utilizzare da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la determinazione dell'indennità di residenza;
- c. la Legge 8 marzo 1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali" prevede un contributo economico per sostenere le farmacie ubicate nei centri più piccoli al fine della integrazione del minor reddito ricavabile nelle località rurali tenuto conto delle condizioni di vita più disagiate del farmacista rurale e della relativa famiglia;
- d. il DPR 14 gennaio 1972, n. 4 ha trasferito alle regioni la funzione amministrativa statale concernente l'indennità di residenza alle farmacie rurali e di gestione dei dispensari farmaceutici;
- e. la Legge 5 marzo 1973, n. 40 prevede che, ai fini della determinazione dell'indennità di residenza di cui all'art. 2 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, si tiene conto della popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica;
- f. l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 attribuisce alle regioni e alle province autonome la competenza in materia di programmazione e organizzazione dell'assistenza sanitaria, al fine di completare il riordinamento del Servizio Sanitario Nazionale;
- g. l'art. 8, comma 2 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" sancisce che: "Il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale" e stabilisce i criteri da utilizzare da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- h. la legge 28 dicembre 1995, n.549, la legge 16 novembre 2001, n.405 e la legge 30 luglio 2010, 122 e ss.ii.mm. regolamentano gli sconti per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza;
- i. il DPR 8 luglio 1998, n. 371 disciplina il rapporto convenzionale che si instaura nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale con le farmacie aperte al pubblico nel territorio nazionale;
- j. il Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n.153 ha individuato i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- k. la Legge 6 ottobre 2017, n.158 prevede le "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni";
- l. con il DCA n.47 del 28/06/2019 è stato approvato il documento "Progetto sperimentale per le farmacie rurali sussidiate";
- m. con DGR n.31 del 25/01/2022 è stato confermato, per il biennio 2022/2023, il progetto farmacie rurali sussidiate di cui al DCA n. 47 del 28/06/2019;

**PRESO ATTO che** gli uffici regionali della Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, all'esito dell'istruttoria tecnica di competenza, hanno evidenziato l'opportunità di aggiornare il contributo ai farmacisti rurali previsto dalla L.221/1968, in quanto non più adeguato alle finalità di incoraggiare e garantire nelle località più interne e disagiate della nostra Regione - che in molti casi non raggiungono i 1.000 abitanti - la gestione di un'attività di farmacia;

**PRESO ATTO, altresì, che** i competenti uffici della Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale hanno elaborato il disegno di legge "Indennità di residenza in favore delle farmacie rurali", allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO**

- a. di dover approvare e proporre al Consiglio regionale l'allegato disegno di legge recante "Indennità di residenza in favore delle farmacie rurali" che, in uno alla Relazione illustrativa, alla Relazione tecnico-finanziaria, all'Analisi Tecnico-Normativa e all'Analisi di Impatto della regolamentazione, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. di dover trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale;

#### **VISTI**

- lo Statuto regionale;
- la normativa vigente in materia;

**SENTITO**, per i profili di competenza, l'Ufficio Legislativo del Presidente;

**PROPONE** e la Giunta in conformità a voto unanime

#### **DELIBERA**

per le motivazioni e considerazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

- 1) approvare e proporre al Consiglio regionale l'allegato disegno di legge recante "Indennità di residenza in favore delle farmacie rurali" che, in uno alla Relazione illustrativa, alla Relazione tecnico-finanziaria, all'Analisi Tecnico-Normativa e all'Analisi di Impatto della regolamentazione, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale;
- 3) inviare la presente delibera al Gabinetto del Presidente, all'Ufficio legislativo e all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.